

STATUTO
della Società a responsabilità limitata
"RP GROUP SRL"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 Denominazione, sede e definizioni

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata RP GROUP SRL (*Società*).

1.2 La sede legale della *Società* è in San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

1.3 La *Società* potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

1.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la *Società*, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

1.5 I seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi: *A*, con detto acronimo si intende ciascun amministratore, ove l'amministrazione della *Società* sia attribuita a due amministratori con poteri congiunti e disgiunti; *Accettazione della Comunicazione di Co-vendita*, ha il significato di cui al paragrafo 7.3; *Assemblea*, l'assemblea dei soci della RP GROUP SRL; *Acquirente*, ha il significato di cui al paragrafo 7.2; *Arbitratore*, ha il significato di cui al paragrafo 6.9; *AU*, con detto acronimo si intende la locuzione amministratore unico; *Big Four*, con detta espressione si identificano le 4 società di revisione contabile considerate di standing più elevato ovvero Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst &Young, KPMG; *CDA*, con detto acronimo si intende il Consiglio di Amministrazione della RP GROUP SRL; *Comunicazione di Co-vendita*, ha il significato di cui al paragrafo 7.3; *Controllate*, con detta espressione si intendono tutti gli enti o società di cui la RP GROUP SRL abbia il controllo, facendosi riferimento alla nozione civilistica di controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c.; *Diritto di Co-vendita*, ha il significato di cui al paragrafo 7.1, *Esperto*, ha il significato di cui all'art.6.9; *Fair Value*, si intende valore corrente o di mercato delle partecipazioni; *Periodo di Esercizio*, ha il significato di cui al paragrafo 7.3; *Società*, si intende la RP GROUP SRL; *Socio Cedente*, ha il significato di cui al paragrafo 7.2, *Sop*, con detto acronimo si intende la locuzione standard operative procedure; *Terzo Acquirente*, ha il significato di cui al paragrafo 7.1.

Art.2 Oggetto

2.1 La *Società* ha ad oggetto le seguenti attività:

a) acquisizione, assunzione, detenzione, gestione e alienazione di partecipazioni, anche di controllo, in altre società o enti costituiti o costituendi, anche eventualmente quotati nei mercati regolamentati e pianificazione, organizzazione e controllo strategico ed operativo

delle imprese nelle quali partecipa, ivi incluso il loro eventuale coordinamento finalizzato a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) ad assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate (ii) ad esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo e delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, (iii) a coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale (iv) a coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera, (v) a gestire i rapporti con le associazioni di categoria, (vi) a coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate, (vii) a realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale, (viii) a promuovere iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all'oggetto sociale, (ix) ad effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni, (x) a svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla *Società* e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate (xi) a studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita e lo sviluppo delle singole partecipate;

b) ideazione, produzione, confezione, commercializzazione all'ingrosso o anche al dettaglio di prodotti per la cura, sotto ogni aspetto, del benessere e dell'estetica della persona, quali cosmetici, integratori alimentari, apparecchiature elettromedicali, presidi medico - chirurgici, sostanze e prodotti farmacologicamente attivi, prodotti chimico-farmaceutici, nutraceutici;

c) erogazione di servizi tecnici, commerciali e di formazione inerenti all'industria dei dispositivi medici nonché all'industria chimico-farmaceutica, alimentare umana, integratoristica e cosmetica, nonché la progettazione, ricerca, sviluppo, di prodotti e progetti destinati all'industria operante nelle predette aree nonché utilizzazione e sfruttamento sia industriale che commerciale di diritti brevettuali e di ingegno relativi;

d) attività di ricerca scientifica in relazione a prodotti per la cura, sotto ogni aspetto, del benessere e dell'estetica della persona, quali cosmetici, integratori alimentari, apparecchiature elettromedicali, presidi medico - chirurgici, sostanze e prodotti farmacologicamente attivi, prodotti chimico-farmaceutici, nutraceutici;

e) gestione di proprietà intellettuali, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo brevetti, marchi, diritti d'autore, know-how, con facoltà di licenziare i predetti asset intangibili indifferentemente in favore di società controllate o di soggetti terzi;

f) prestazione di servizi finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni

amministrative o licenze di qualunque tipo, ivi incluse le marcature CE, da parte della P.A. o da parte di enti e organismi notificati, prestazione di servizi afferenti (i) ad audit aziendali, (ii) consulenza, progettazione (nelle forme consentite dalla legge), assistenza, sviluppo, implementazione e certificazione in conformità a norme relative ai sistemi di qualità aziendali di prodotto o di processo e di servizi, di sicurezza e di igiene del lavoro ed ambientali secondo le norme UNI, ISO, VISION 2000, HACCP e secondo quelle che in futuro entreranno in vigore. La *società* potrà (iii) operare come organismo di ispezione, nell'ambito del settore farmaceutico o di quello relativo alla produzione di dispositivi medici di classe III, del settore agroalimentare, del settore energetico e, in generale, nell'ambito di tutti i settori di proprio interesse, (iv) organizzare e gestire attività di controllo in conformità ai regolamenti europei sulla tutela e protezione dei marchi in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, (v) organizzare e gestire attività di formazione nei settori sopracitati;

g) espletamento di attività di edizione e diffusione di pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e culturale;

2.2 La *Società* potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali ed in particolare potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

2.3 L'attività di natura finanziaria può essere svolta nei confronti delle società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante e comunque all'interno del proprio gruppo. In particolare la *Società* può rilasciare fidejussioni e altre garanzie sostitutive del credito ed avalli. Può altresì effettuare (i) l'acquisizione e la concessione di finanziamenti, (ii) l'esercizio di servizi di natura contabile e di consulenza nei confronti di società collegate e controllate.

2.4 La *Società* non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

2.5 Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero nel rispetto delle leggi *ratione temporis* vigenti.

Art.3 Durata

3.1 La durata della *Società* è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II

CAPITALE , QUOTE DI PARTECIPAZIONE, TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI , FINANZIAMENTI DEI SOCI, RECESSO

Art. 4 Capitale sociale

4.1 Il capitale sociale è fissato in euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

4.2 Nell'ipotesi di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci sottoscriverlo in

proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Ove uno o più soci dovessero rinunciare, il diritto di sottoscrivere la quota non optata dell'aumento spetta agli altri soci.

4.3 La decisione di aumento del capitale può altresì prevedere che la parte dell'aumento che non sia sottoscritta da uno o più soci, anche a seguito di loro espressa rinuncia, possa essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

4.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante l'esecuzione di nuovi conferimenti in danaro, in natura, in crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale, nei termini consentiti dalla legge.

4.5 Ove il conferimento dovesse avere ad oggetto la prestazione di opere o di servizi in favore della *Società*, esso dovrà essere accompagnato da un'idonea polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che siano atte a garantire gli obblighi assunti dal socio per l'intero valore ad esso assegnato.

4.6 Ove l'aumento di capitale a titolo oneroso dovesse essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, da liberare anche per mezzo di conferimenti di beni o valori diversi dal danaro, spetterà ai soci che non hanno acconsentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c.

4.7 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione del diritto di opzione, fatta eccezione per l'ipotesi di aumento gratuito del capitale, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci dissenzienti ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c.

4.8 Resta inteso che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma che precede non è consentita nelle ipotesi in cui l'aumento di capitale si renda necessario a seguito di una diminuzione per perdite.

4.9 Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c. l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione soltanto ad alcuni dei soci ovvero soltanto a terzi, con esclusione pertanto del diritto di sottoscrizione di alcuni ovvero di tutti i soci, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 c.c.

4.10 Nell'ipotesi in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, la sottoscrizione avverrà, sempre per l'intera quota non optata, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

4.11 Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo, ove consti il consenso di tutti i soci, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'*Assemblea*, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della *Società* e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, ove nominati. Resta inteso che la rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art.5 Partecipazioni e diritti sociali

5.1 Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale, salvo eventuali particolari diritti afferenti all'amministrazione della *Società* o alla distribuzione di utili.

5.2 Qualora le quote siano intestate a più proprietari, gli stessi, ai sensi e per gli effetti degli art.li 1105 e 1106 c.c., dovranno nominare un rappresentante comune, cui spetterà la legittimazione esclusiva per far valere i diritti derivanti dalle quote nei confronti della *Società*.

Art. 6 Trasferimento di partecipazioni per atto inter vivos, diritto di prelazione, clausola di gradimento, trasferimento mortis causa

6.1 I soci risultanti dal Registro delle Imprese, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, hanno il diritto di prelazione in tutte le ipotesi di trasferimento delle quote o di parte di esse per atto tra vivi.

6.2 Per trasferimento per atto tra vivi deve intendersi qualunque atto di alienazione della quota nella più ampia accezione del termine, sia in piena che in nuda proprietà, a titolo gratuito o oneroso e dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo la vendita, la permuta, il conferimento, la donazione, la dazione in pagamento, nonché la costituzione di diritti reali, incluso l'usufrutto o di diritti di qualunque genere sulla stessa.

6.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato l'intenzione di valersene.

6.4 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve comunicare agli altri soci (nonché per conoscenza all'organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso i rispettivi domicili così come risultanti dal Registro delle Imprese) l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente e delle condizioni dell'offerta, inclusa l'indicazione del corrispettivo e delle modalità di pagamento. In particolare il socio alienante dovrà trasmettere agli altri soci la manifestazione di interesse ricevuta dal terzo offerente, che specifichi chiaramente e dettagliatamente tutte le condizioni economiche e giuridiche della proposta di acquisizione.

6.5 Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della proposta di cui al comma che precede, i soci eventualmente interessati dovranno comunicare (i) al socio offerente, (ii) agli altri soci e (iii) all'organo amministrativo per conoscenza, la propria volontà di esercitare la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le parti della quota per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci, a mezzo comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata a/r da inviarsi sempre presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese.

6.6 Qualora nella comunicazione di cui al paragrafo 6.4 che precede sia indicato quale *Acquirente* un soggetto già socio, il diritto di prelazione ad esso spettante dovrà essere esercitato in concorso con gli altri soci, proporzionalmente alle partecipazioni possedute.

6.7 Sarà inefficace ogni comunicazione priva dei requisiti indicati nei paragrafi 6.4 e 6.5 che precedono.

6.8 Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

6.9 Ove non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato al *Fair Value* mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti di comune accordo (*Esperto*), ovvero, in caso di disaccordo da una società di revisione designata dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano (*Arbitratore*) su richiesta della parte più diligente, appartenente al network delle cc.dd. *Big Four* (ufficio di Milano) o comunque di primario standing, che non svolga o che non abbia svolto attività di revisione o prestato consulenza in favore della *Società* o di alcuno dei soci nei 2 (due) anni precedenti alla data in cui sorga la necessità di procedere con la nomina dell'*Arbitratore*. L' *Esperto* o l'*Arbitratore*, nell'effettuare la sua determinazione, ai sensi del combinato disposto degli art.li 1349 comma 1 c.c. e 1473 c.c, determinerà il *Fair Value* alla luce di un criterio riconosciuto dai Principi Italiani di Valutazione, nell'ambito delle best practices in tema di valutazione piena ai sensi dei suddetti PIV.

6.10 L' *Esperto* o l'*Arbitratore* dovrà consegnare la propria relazione contenente l'indicazione del *Fair Value* entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'incarico (dandosi atto del carattere meramente ordinatorio di tale termine), fermo restando che i soci si impegnano a mettere a disposizione i documenti e le informazioni che dovessero richiedere. Le parti si impegnano ad accettare come definitiva e vincolante la determinazione dell'*Esperto* o dell'*Arbitratore*, eccezion fatta per i casi in cui (i) essa sia manifestamente iniqua o manifestamente erronea, (ii) non tenga conto dei parametri di quantificazione indicati al paragrafo 6.9 che precede o (iii) sia il frutto o il risultato della mala fede dell'*Esperto* o dell'*Arbitratore*. Nelle ipotesi sub (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo la parte interessata potrà impugnare la determinazione dell'*Esperto* o dell'*Arbitratore* in sede giudiziaria. Le spese ed onorari relativi alle prestazioni eseguite dall'*Esperto* o dall' *Arbitratore* saranno a carico dei soci, proporzionalmente in ragione della misura della partecipazione detenuta.

6.11 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, da ciascun socio interessato, per la totalità della quota offerta. Nell'ipotesi di interesse contemporaneo da parte di più soci, la partecipazione complessivamente offerta sarà attribuita a ciascuno dei richiedenti proporzionalmente alle quote già possedute.

6.12 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati il socio offerente potrà trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art.6.4 che precede e alle condizioni in essa previste entro i 30 (trenta) giorni successivi. Spirato infruttuosamente quest'ultimo termine e dunque nell'ipotesi in cui entro il suindicato limite temporale il socio offerente e il *Terzo Acquirente* non siano addivenuti alla stipula del contratto

preliminare di compravendita di partecipazioni, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta con le medesime modalità di cui al presente articolo.

6.13 Gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali non sono opponibili in alcun modo alla *Società* qualora non fossero ricevuti o autenticati da un Notaio.

6.14 Qualora il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi venga effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, esso non ha efficacia verso la *Società* e non è ad essa opponibile. Pertanto l'*Acquirente* non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può alienare la partecipazione con effetto verso la *Società*.

6.15 Il diritto di prelazione è escluso (i) nei trasferimenti a titolo oneroso che avvengano a favore dei parenti dell'alienante entro il secondo grado, (ii) nell'ipotesi di conferimenti in società o in enti facenti capo o comunque riconducibili ai soci o a loro parenti entro il secondo grado, (iii) trasferimenti a titolo gratuito in favore di parenti entro il secondo grado dei soci, (iv) disposizioni in trust i cui beneficiari di reddito e di capitale, individuati o individuabili, siano parenti o affini dei soci (v) trasferimenti a titolo gratuito o oneroso in favore di società o enti comunque riconducibili ai soci o a loro parenti entro il secondo grado o affini di secondo grado.

6.16 L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto nel presente articolo.

6.17 Qualora nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione, il trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'*Assemblea*.

6.18 Ove nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote (intendendosi con trasferimento la nozione richiamata al paragrafo 6.2 che precede), a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso i rispettivi domicili così come risultanti dal Registro delle Imprese, dovrà indicare agli altri soci e all'organo amministrativo le esatte generalità e la qualifica del potenziale *Acquirente* e chiedere che l'*Assemblea* esprima il proprio gradimento in merito.

6.19 L'organo amministrativo dovrà attivarsi immediatamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede per convocare l'*Assemblea* che dovrà esprimere l'eventuale gradimento con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal paragrafo 12.13 che segue.

6.20 Ove l'*Assemblea* non dovesse tenersi entro 20 (venti) giorni decorrenti dal momento in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede, il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni potrà provvedere alla convocazione nel rispetto delle modalità indicate negli articoli che seguono

6.21 Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede, comporterà l'accettazione tacita del gradimento mentre nell'ipotesi in cui il gradimento venisse negato da parte dell' *Assemblea*, senza che questa fornisca alcuna valida motivazione circa le ragioni alla base del diniego e senza che la stessa indichi altro *Acquirente* ad essa gradito disposto ad acquistare le partecipazioni poste in vendita alle medesime condizioni, il socio alienante avrà la facoltà di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2469 comma 2 c.c.. Il corrispettivo di recesso verrà determinato secondo le modalità e nei termini di cui ai paragrafi 6.8, 6.9 e 6.10.

6.22 Ai sensi del paragrafo 6.18 che precede il gradimento potrà validamente essere negato ove l'*Acquirente* si trovi nelle seguenti condizioni: (i) abbia subito condanne penali a seguito di sentenze anche non ancora passate in giudicato, (ii) sia stato interdetto, inabilitato, fallito, o condannato a una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, (iii) non assuma all'atto di trasferimento l'obbligo di eseguire nei confronti della *Società* le prestazioni accessorie cui si è obbligato il *socio cedente*, eserciti per conto proprio o altrui, direttamente o indirettamente, un'attività concorrente con quella della *Società*.

6.23 Il giudizio di gradimento è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore dei parenti dell'alienante entro il secondo grado o nelle ipotesi di intestazione a società fiduciaria o di re-intestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari e di costituzione di trust di cui al paragrafo 6.15.

6.24 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

Art. 7 Altre vicende relative alla circolazione delle partecipazioni

7.1 Ove uno dei soci intenda alienare o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione a terzi (*Terzo Acquirente*) dovrà darne notizia agli altri soci, ai quali spetterà il *Diritto di Co-vendita*. Resta inteso che in caso di esercizio del *Diritto di Co-vendita*, le condizioni del trasferimento saranno applicate pro-rata e pari passu ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo, i termini di pagamento, le eventuali dichiarazioni e garanzie, i conseguenti obblighi di indennizzo a favore del cessionario che saranno assunti dai soci cedenti in via non solidale fra loro e proporzionalmente alla porzione di corrispettivo incassata da ciascuno.

7.2 Il socio che intenda alienare a terzi la propria partecipazione (*Socio Cedente*) sarà tenuto ad inviare una comunicazione (*Comunicazione di Co-vendita*) agli altri soci a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, a mezzo raccomandata A.R. specificando, inter alia, (i) l'ammontare delle partecipazioni oggetto del *Trasferimento*, (ii) l'identità del cessionario, (iii) tutte le condizioni relative al trasferimento della partecipazione come concordate con il *Terzo Acquirente*, ivi incluso il relativo prezzo.

7.3 I soci interessati avranno diritto di esercitare il *Diritto di Co-vendita* mediante una comunicazione (*l'Accettazione della Comunicazione di Co-vendita*) da trasmettersi a mezzo posta

elettronica certificata o, alternativamente a mezzo raccomandata A.R. al *Socio Cedente*, a pena di decadenza, entro 15 giorni (*Periodo di Esercizio*) dalla data di ricevimento della *Comunicazione di Co-vendita*.

7.4 Nell'ipotesi di *Accettazione delle Comunicazione di Co-vendita* il trasferimento della partecipazione detenuta dai soci interessati ad esercitare il *Diritto di Co-vendita* avrà luogo contestualmente al trasferimento della partecipazione del *Socio Cedente* in favore del *Terzo Acquirente*, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni, eccetto per le dichiarazioni e garanzie che saranno rese esclusivamente dal *Socio Cedente*. Resta inteso che nel caso in cui il trasferimento non dovesse avere luogo per un qualsiasi motivo, l'esercizio del *Diritto di Co-vendita* non avrà efficacia alcuna. Sempre nell'ipotesi contemplata nel presente paragrafo il *Socio Cedente* sarà tenuto ad assicurare che il *Terzo Acquirente* acquisti la partecipazione dei soci interessati ad esercitare il *Diritto di Co-vendita*, in parte o per l'intero, a discrezione dei soci stessi.

7.5 Anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della partecipazione del *Socio Cedente* sia regolata con corrispettivo diverso dal danaro o comunque avvenga a titolo gratuito, è riconosciuto a gli altri soci il *Diritto di Co-vendita*. Ove questi ultimi esercitino detta facoltà con le modalità previste dal paragrafo 7.3 che precede, il prezzo della loro partecipazione dovrà essere determinato al *Fair Value* secondo i termini e alle modalità previste ai paragrafi 6.8, 6.9 e 6.10 che precedono.

7.6 Nel caso in cui i soci interessati non esercitino il *Diritto di Co-vendita* entro il *Periodo di Esercizio*, come disciplinato dal paragrafo 7.3 che precede, il *Socio Cedente* avrà il diritto di trasferire interamente la propria partecipazione così come individuata nella *Comunicazione di Co-vendita* agli stessi termini e condizioni ivi indicati entro 6 mesi dalla fine del *Periodo di Esercizio*.

Art. 8 Versamenti e Finanziamenti soci

8.1 I versamenti sulle quote saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

8.2 E' data facoltà ai soci di eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti sia in conto capitale che in conto finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

8.3 Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art.2467 c.c.

Art. 9 Recesso e altre vicende del rapporto sociale

9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c. hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti (i) il cambiamento dell'oggetto sociale (ii) la trasformazione, la fusione e la scissione della *Società*, (iii) la revoca dello stato di liquidazione, (iv) il trasferimento della sede della *società* all'estero, (v), l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, (vi) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della *società*

determinato nell'atto costitutivo, (vii) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4 c.c. Hanno inoltre diritto di recesso i soci che non abbiano concorso all'approvazione di delibere assembleari inerenti alla proroga del termine della *Società*.

9.2 Ciascun socio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi di cui ai paragrafi 4.6, 4.7, 12.21, 21.3, 22.11 del presente statuto.

9.3 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la *Società* sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

9.4 I soci che recedono dalla *Società* hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione sulla base del valore di mercato di esso al momento della dichiarazione di recesso. Nell'ipotesi di disaccordo circa la determinazione del valore della quota di patrimonio sociale corrispondente alle partecipazioni del socio recedente, essa sarà determinata al *Fair Value*, secondo quanto disposto dai paragrafi 6.8, 6.9 e 6.10 del presente statuto.

9.6 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della *Società*; da tale data i diritti amministrativi e di voto del socio receduto non possono essere esercitati e la sua partecipazione non è computata ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel presente statuto.

9.9 Ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c., il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo nei confronti della *Società*. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Ove ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo restando che in quest'ultimo caso trova applicazione l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la *Società* viene posta in liquidazione.

9.10 Al di fuori delle ipotesi di legittimo esercizio del potere di rappresentanza debitamente conferito dall'organo amministrativo della *Società*, di esercizio di poteri di volta in volta attribuiti dagli organi preposti nonché dei casi di esercizio delle facoltà e dei poteri discendenti da rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione intrattenuti con la *Società* o con le società da essa controllate (*Controllate*) o delle ipotesi di consenso unanime dell' *Assemblea*, il socio dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti finalizzati a (i) intralciare l'operatività dell'*Assemblea* o dell'organo amministrativo in modo tale da arrecare un grave pregiudizio

all'attività della *Società* o a quella delle *Controllate*, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'esercizio meramente strumentale e reiterato del diritto di opposizione avverso atti di amministrazione, (ii) disconoscere pubblicamente l'operato degli amministratori in comunicazioni con istituti di credito che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti economico-finanziari con la *Società* o con le *Controllate* o in comunicazioni con clienti, fornitori o più in generale stakeholders della *Società* o delle *Controllate*, (iii) effettuare ingerenze illegittime nell'operato della *Società* o delle *Controllate*, (iv) utilizzare il patrimonio della *Società* o delle *Controllate* per fini personali o comunque estranei a quelli della *Società*, (v) impartire direttive ai dipendenti della *Società* o delle *Controllate*, (vi) compiere affari in nome e per conto della *Società* (vii) compiere affari in nome e per conto delle *Controllate*, (viii) convenire accordi di qualunque tipo anche informalmente con dipendenti, collaboratori a qualunque titolo, istituti di credito, fornitori, clienti della *Società* o delle *Controllate* (ix), compiere atti di direzione o amministrazione che hanno influenza rilevante nella gestione della *Società* o delle *Controllate*, (x) sottoscrivere, a nome della *Società* o delle *Controllate* verbali di contestazione irrogati dalle autorità preposte (xi) violare il codice etico di comportamento e disposizioni e procedure sancite da modelli organizzativi e di controllo predisposti dalla *Società* o dalle *Controllate*, (xii) svolgere attività in concorrenza con quella della *Società* o delle *Controllate* anche per il tramite di persone, società o enti ad esso riconducibili, fatta eccezione per quelle attività che preesistevano alla costituzione della *Società*, (xiii), eludere o indurre collaboratori e dipendenti ad eludere in maniera fraudolenta norme di legge, regolamenti, procedure che disciplinano i processi operativi della *Società* o delle *Controllate*, (xiii) distrarre a favore proprio o di terzi o in ogni caso cedere, alienare o condividere a qualunque titolo con terzi, asset consistenti in immobilizzazioni immateriali o proprietà intangibili posseduti o detenuti dalla *Società* o dalle *Controllate*, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo marchi, brevetti, autorizzazioni amministrative, know-how, formule di processo, *Sop*, sistema-qualità ed in generale qualunque informazione confidenziale e riservata di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto intrattenuto a qualsiasi titolo con la *Società* o le *Controllate*, (xiv) porre in essere una delle condotte di cui all'art.2598 c.c., (xv) porre in essere condotte finalizzate ad intralciare l'operato o ad eludere l'attività di vigilanza dell'organo di controllo o dell'organismo di vigilanza della *Società* o delle *Controllate*.

9.11 Può essere disposta l'esclusione dalla *Società* nei confronti del socio che (i) ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni che discendono dalla legge o dal contratto sociale, (ii) riporti una condanna che ne importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, (iii) abbia conferito la propria opera o il godimento di un bene se sopravviene la sua inidoneità a svolgere l'opera conferita o se il bene perisce per causa non imputabile agli amministratori, (iv) non esegua i conferimenti promessi entro i

termini dovuti, (v) ponga in essere una delle condotte di cui al paragrafo 9.10 del presente statuto, (vi) sia stato dichiarato fallito.

9.12 Ove si verifichi una delle cause di esclusione di cui al paragrafo 9.11 che precede, l'organo amministrativo della *Società* dovrà attivarsi senza indugio per convocare l'*Assemblea* al fine di deliberare l'esclusione, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4 che seguono. L' *Assemblea* per deliberare l'esclusione del socio sarà validamente costituita e delibererà con i quorum previsti dal paragrafo 12.15 che segue.

9.13 La delibera di esclusione eventualmente adottata dall' *Assemblea* dovrà essere comunicata al socio che ne è destinatario a cura dell'organo amministrativo o, in caso di inerzia da parte di questi, dell'organo di controllo mediante posta elettronica certificata o anche raccomandata a/r da trasmettersi all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o in ogni caso con qualunque altro mezzo idoneo. Nell'ipotesi di assenza dell'organo di controllo o di inerzia da parte di questo, fatte salve le responsabilità che ne conseguirebbero, sarà cura del presidente e del segretario dell'*Assemblea* provvedere ad effettuare la comunicazione della delibera di esclusione al socio che ne è destinatario. Quest'ultimo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, può proporre opposizione dinanzi alle competenti autorità giudiziali avverso la delibera di esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2287 comma 2 c.c. Ove l'opposizione non venga effettuata entro il termine suddetto o venga rigettata, la delibera di esclusione diverrà esecutiva.

9.14 Nell'ipotesi in cui il rapporto sociale si scioglia limitatamente ad un socio per effetto della delibera di esclusione divenuta esecutiva, il socio escluso avrà il diritto di vedersi liquidata una somma di danaro corrispondente al valore della propria partecipazione, determinato al *Fair Value* secondo quanto disposto dai paragrafi 6.8, 6.9 e 6.10 che precedono. Tuttavia, in espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 6.10, nell'ipotesi in cui la determinazione del valore della quota sia demandata all' *Esperto* o all'*Arbitratore*, il socio escluso dovrà sostenere interamente le relative spese. Peraltro, la somma che il socio escluso ha diritto a vedersi liquidata potrà essere integralmente o parzialmente compensata con gli importi da esso dovuti in favore della *Società* o delle *Controllate* a titolo di risarcimento dei danni da queste eventualmente patiti in ragione dell'inadempimento che ha cagionato l'esclusione. In caso di disaccordo sulla quantificazione dei predetti danni, la questione dovrà risolta ai sensi dell'art.22 del presente statuto. Resta inteso che nelle more del procedimento arbitrale per la quantificazione degli eventuali danni e del preventivo procedimento di mediazione, ove necessario, la liquidazione della partecipazione del socio escluso resterà sospesa.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art.10 Decisioni dei soci.

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge e dal presente statuto.

10.2 In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili di esercizio;
- b) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- c) eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso;
- d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, organo di controllo, revisore e società di revisione;
- e) modificazioni dello statuto;
- f) trasformazione;
- g) fusione;
- h) scissione;
- i) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) assunzione di partecipazioni in altre società ed in generale acquisti o di immobilizzazioni finanziarie;
- k) conferimenti, cessioni o più in generale alienazioni di immobilizzazioni finanziarie;
- l) scioglimento anticipato della *Società* nonché liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- m) approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- n) aumenti o riduzioni di capitale sociale;
- o) riduzione del capitale per perdite ai sensi e per gli effetti dell'art.2482 bis c.c;
- p) tutti gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- q) acquisizione, alienazione e più in generale trasferimento o concessione in affitto di aziende o rami di esse;
- r) tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione;
- s) atti di amministrazione nell'ipotesi di cui al paragrafo 14.9 del presente statuto;
- t) deliberare sul gradimento nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.19 che precede;
- u) deliberare sull'esclusione nell'ipotesi di cui al paragrafo 9.12 che precede.

Art. 11 Decisioni adottate mediante consultazione scritta

11.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate (i) con il metodo assembleare o (ii) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Deve adottarsi il metodo assembleare nei casi previsti dalla legge e in ogni caso nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) j), k), l), m), n), o), p) , q), r), s), t), u) del paragrafo 10.2 che precede.

11.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla

decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione.

11.3 Il testo scritto della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed è sottoposto a ciascun socio e ai membri dell'organo di controllo o al revisore unico, ove nominati, a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese. La documentazione trasmessa deve contenere inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

11.4 Il socio interpellato dispone di un termine di 5 (cinque) giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione, per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza. La risposta, che può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione o altre dichiarazioni relative alla decisione, dovrà pervenire all'organo amministrativo entro l'indicato termine, sempre a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese.

11.5 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci risultino essere stati interpellati e almeno tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale abbiano espresso alla *società* il proprio consenso alla decisione proposta. Il procedimento dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

11.6 Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando (i) i soci partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato, (ii) la data in cui si è formata la decisione, (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci interessati. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato ai soci e i documenti pervenuti all'organo amministrativo recanti la volontà espressa dai soci vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 *Assemblea*

12.1 L'*Assemblea* deve essere convocata (i) dal presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui venga nominato un organo di governance collegiale, (ii) dall'amministratore unico (di seguito *AU*), (iii) dal singolo Amministratore, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti (di seguito *A*) presso la sede della *Società*, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi

12.2 e 12.3 che seguono.

12.2 In caso di impossibilità da parte del Presidente del *CDA* o dell'*AU* o ancora di *A* o di loro inerzia, l'*assemblea* può essere convocata dall'organo di controllo (anche dal singolo membro effettivo), se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

12.3 Nell'ipotesi in cui i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale dovessero richiedere la convocazione dell'*assemblea*, Il Presidente del *CDA*, l'*AU* o l'*A* dovranno provvedere alla convocazione senza ritardo ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta e fissare la data dell'adunanza assembleare entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla richiesta di convocazione da parte dei soci.

12.4 Qualora Il presidente del *CDA*, l'*AU* o l'*A* non dovessero provvedere alla convocazione nel termine di 5 (cinque) giorni o in ogni caso nell'ipotesi in cui l'adunanza non dovesse essere tenuta entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, i soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale potranno provvedere a convocare l'*Assemblea*.

12.5 L'*Assemblea* viene convocata con avviso fatto pervenire ai soci e ai membri dell'organo di controllo o al revisore , se esistenti, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a/r, pec o fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (o all'indirizzo indicato nel libro soci).

12.6 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.7 Anche in mancanza di formale convocazione, l'*Assemblea* si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.8 Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo non partecipano personalmente all' *Assemblea*, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della *Società*, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

12.9 L' *Assemblea* è presieduta dal presidente del *CDA*, dall'*AU* o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore più anziano di età, ovvero, in loro mancanza, da una persona designata dall' *Assemblea* stessa. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'*assemblea*.

12.10 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all' *Assemblea* può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla *Società*. Se la delega viene

conferita per la singola *assemblea*, ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita (i) ad amministratori e ai componenti dell'organo di controllo della *Società*, (ii) a parenti di componenti dell'organo di controllo entro il terzo grado e ad affini entro il secondo grado, (iii) a coloro che si trovino nei loro confronti in rapporti di collaborazione professionale di qualunque tipo, (iv) a coloro che si trovino in rapporti di lavoro subordinato o comunque di collaborazione professionale a qualunque titolo con la *Società* o con società che la controllano o da essa controllate o collegate.

12.11 Ogni socio ha diritto di voto in *Assemblea* in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.12 Le assemblee si costituiscono e deliberano con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi che seguono.

12.13 L'*Assemblea* convocata per deliberare sulla materia di cui al paragrafo 10.2 lettera t) si costituisce e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60 % (sessanta per cento) del capitale sociale residuo, intendendosi con tale ultima locuzione l'ammontare delle partecipazioni sociali che residuano al netto di quelle detenute dal socio che abbia chiesto all'*Assemblea* di esprimere il proprio gradimento ai sensi del paragrafo 6.18 che precede.

12.14 L' *Assemblea* convocata per deliberare sulle materie di cui al paragrafo 10.2 lettere e), i), n), j) si costituisce e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70 % (settanta per cento) del capitale sociale.

12.15 L'*Assemblea* convocata per deliberare sulla materia di cui al paragrafo 10.2 lettera u) si costituisce e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80 % (ottanta per cento) del capitale sociale residuo, intendendosi con tale ultima locuzione l'ammontare delle partecipazioni sociali che residuano al netto di quelle detenute dal socio nei confronti del quale l'*Assemblea* è chiamata a deliberare l'eventuale esclusione ai sensi del paragrafo 9.12 che precede.

12.16 L'*Assemblea* convocata per deliberare sulle materie di cui al paragrafo 10.2 lettere b), c), si costituisce e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

12.17 L' *Assemblea* convocata per deliberare sulle materie di cui al paragrafo 10.2 lettere h), k), q) si costituisce e delibera con il voto favorevole dell'unanimità dei soci.

12.18 I quorum costitutivi e deliberativi afferenti alla seconda convocazione sono quelli stabiliti dall'art. 2369 comma 3 c.c., fatta eccezione per l'ipotesi dell'*Assemblea* di cui al paragrafo 12.17 che precede, che in seconda convocazione si costituisce validamente e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

12.19 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del 3°

comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del 3° comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

12.20 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario (eventualmente anche non socio) designato dall'*Assemblea* stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'*Assemblea* lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. In ogni caso, le decisioni dei soci, siano esse adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte nel libro previsto dal n. 2 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

Le riunioni del assembleari possono essere tenute anche in video - conferenza, in tele - conferenza o audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, l'*assemblea* si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il presidente ed il segretario.

12.21 Nell' ipotesi contemplata al paragrafo 12.14 che precede, ove le delibere relative venissero adottate dall'*Assemblea*, spetterà ai soci dissenzianti il diritto di recesso, regolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 9.2 e 9.4 del presente statuto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO, UTILI

Art 13 Amministrazione

13.1 La *Società* è amministrata, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dai soci all'atto della nomina, alternativamente:

- da un Amministratore Unico (*AU*);
- da un Consiglio di Amministrazione (*CDA*), composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
- da due o più amministratori con poteri disgiunti e congiunti (*A*).

13.2 Qualora vengano nominati tre o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa all'esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un *CDA*.

13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della loro nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

13.4 Nell'ipotesi di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca non sia fondata su una giusta causa.

13.5 Agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso.

Tale compenso dovrà essere determinato dalla *assemblea* al momento della nomina. L'*Assemblea* potrà riconoscere in capo agli amministratori un'indennità di fine mandato. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal *CDA* al momento della nomina.

13.6 In caso di nomina a tempo determinato, il loro incarico cessa alla data dell'*assemblea* convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

13.7 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'*Assemblea*. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea..

13.9 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'*Assemblea* perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.10 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

13.11 Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né essere amministratori delegati o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'*Assemblea*. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

13.12 Gli amministratori, al di fuori dei poteri ad essi legittimamente e debitamente attribuiti, devono astenersi dal porre in essere le condotte di cui al paragrafo 9.10 che precede.

13.13 Dovrà essere disposta la revoca nei confronti degli amministratori che violino quanto disposto dal paragrafo 13.12 che precede o che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 9.11 del presente statuto.

13.14 Ove si verifichi una giusta causa di revoca ai sensi del paragrafo che precede, l'organo amministrativo della *Società* dovrà attivarsi senza indugio per convocare l'*Assemblea* al fine di deliberare la revoca dell'amministratore, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4 che precedono.

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

14.1 Il *CDA*, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente, che sostituirà il presidente nei casi di assenza od impedimento, e nomina, anche all'infuori dei suoi componenti, un segretario.

14.2 Le decisioni del *CDA* devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

14.3 Il *CDA* si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga

necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dall'organo di controllo.

14.4 Il *CDA* si riunisce nella sede sociale o altrove ed è convocato dal presidente con lettera raccomandata a/r spedita almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica o con qualunque altro mezzo almeno 2 (due) giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai membri dell'organo di controllo, in caso di esistenza dello stesso, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.5 Le adunanze del *CDA* e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

14.6 Le riunioni del *CDA* possono essere tenute anche in video - conferenza, in tele - conferenza o audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il *CDA* si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il presidente ed il segretario.

14.7 Il *CDA* è presieduto dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine:

- dal vice -presidente;
- da un amministratore delegato, ove nominato.

In caso di assenza o impedimento di questi ultimi, la presidenza spetta al consigliere più anziano o a persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente constatare e far constatare la regolarità della costituzione del *CDA*, il quale è assistito da un segretario nominato dal *CDA* su proposta del presidente. In caso di disaccordo, il segretario è designato dal presidente. Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del *CDA* e dal segretario e iscritte nell'apposito libro verbali.

14.8 Le adunanze del *CDA* saranno soggette ai seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

-(i) ove il *CDA* sia composto da 7 (sette) membri, esso sarà validamente costituito e delibererà con la presenza e il voto favorevole di 5 (cinque) di essi. Resta inteso che in tutte le ipotesi, nessuna esclusa o eccettuata, in cui uno o più consiglieri sia incompatibile rispetto alla delibera da adottarsi, il consiglio validamente costituito delibererà con il voto favorevole degli altri consiglieri a maggioranza semplice;

-(ii) ove il *CDA* sia composto da 6 (sei) membri, esso sarà validamente costituito e delibererà con la presenza e il voto favorevole di 4 (quattro) di essi. Resta inteso che in tutte le ipotesi, nessuna esclusa o eccettuata, in cui uno o più consiglieri sia incompatibile rispetto alla delibera da adottarsi, il consiglio validamente costituito delibererà con il voto favorevole degli altri

consiglieri a maggioranza semplice;

-(iii) ove il *CDA* sia composto da 5 (cinque) membri, esso sarà validamente costituito e delibererà con la presenza e il voto favorevole di 3 (tre) di essi. Resta inteso che in tutte le ipotesi, nessuna esclusa o eccettuata, in cui uno o più consiglieri sia incompatibile rispetto alla delibera da adottarsi, il consiglio validamente costituito delibererà con il voto favorevole degli altri consiglieri a maggioranza semplice;

-(iv) ove il *CDA* sia composto da 4 (quattro) membri, esso delibererà con il voto favorevole di 3 (tre) di essi. Resta inteso che nell'ipotesi in cui o più consiglieri sia incompatibile rispetto alla delibera da adottarsi, il consiglio validamente costituito delibererà con il voto favorevole degli altri consiglieri a maggioranza semplice;

-(v) ove il *CDA* sia composto da 3 (tre) membri, esso delibererà con il voto favorevole di 2 (due) di essi. Resta inteso che nell'ipotesi in cui uno o più consiglieri sia incompatibile rispetto alla delibera da adottarsi, il consiglio validamente costituito delibererà con il voto favorevole degli altri consiglieri a maggioranza semplice;

14.9 In tutte le ipotesi in cui il *CDA* non riesca a deliberare in caso di stallo, il presidente ha la facoltà di esercitare la prevalenza del proprio voto. Ove il presidente non si avvalga di tale facoltà, il *CDA* deve ricorrere all'*Assemblea*, convocata ai sensi del presente statuto sociale. Resta inteso che il voto non può essere dato per rappresentanza.

14.10 Ferme restando tutte le ipotesi di incompatibilità ex lege, ciascun consigliere dovrà astenersi dalla votazione ogni qual volta abbia un interesse personale a qualsiasi titolo rispetto alla delibera oggetto di adozione o quando detto interesse riguardi persone con le quali abbia un rapporto di parentela o affinità, anche di fatto, entro il quarto grado.

14.11 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

14.12 Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico, inclusa la posta elettronica) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, salvo i casi in cui la deliberazione collegiale sia espressamente richiesta dalla legge (redazione del progetto di bilancio, redazione del progetto di fusione o scissione, aumento di capitale delegato agli amministratori), ovvero qualora sia stata appositamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione. Le decisioni del *CDA* mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori. La proposta di decisione è inviata in forma scritta a tutti gli amministratori - e, per conoscenza, ai componenti dell'organo di controllo e al revisore contabile, ove esistenti - con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione

da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione inviata contiene inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. Gli amministratori che hanno ricevuto la proposta dispongono di un termine di 3 (tre) giorni - decorrenti dalla ricezione della documentazione - per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza. La risposta può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione e/o altre dichiarazioni relative alla decisione. La risposta deve pervenire al presidente del *CDA* entro l'indicato termine con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si considera conclusa alla scadenza dell'indicato termine o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti gli amministratori. La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si intende validamente svolta se alla scadenza dell'indicato termine si raccolgono le risposte degli amministratori che rappresentino almeno le maggioranze di cui al paragrafo 14.8. La proposta di decisione si considera adottata qualora abbia ricevuto l'approvazione della maggioranza dei componenti del *CDA* stesso secondo il paragrafo 14.8.

14.13 Le decisioni adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando:

- (i) gli amministratori partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione;
- (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli amministratori interessati.

Il presidente del *CDA* provvede a comunicare l'esito della decisione agli altri amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti.

I documenti contenenti le comunicazioni delle decisioni inviate al presidente del *CDA* recanti la volontà espressa dagli amministratori vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni degli amministratori.

Art.15 Poteri dell'organo amministrativo

15.1 Spettano all'organo amministrativo i poteri per la gestione ordinaria della *società*, fatto salvo quanto stabilito dalle legge e fatta eccezione per le materie riservate all' *Assemblea* di cui ai sensi del presente statuto.

15.2 Nel caso di nomina del *CDA*, questo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli

stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

15.4 Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla *società*.

15.5 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori. Nel caso di impossibilità a deliberare, gli amministratori devono ricorrere all'*assemblea*, convocata ai sensi del presente statuto sociale.

Art.16 Rappresentanza

16.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della *società* nei confronti dei terzi ed in giudizio.

16.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente di detto organo o a chi ne fa le sue veci.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della *società* spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 L'organo amministrativo potrà nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la *società* anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

16.5 La firma sociale spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata delegata e nei limiti dei poteri conferiti.

Art.17 Organo di Controllo

17.1 L'organo di controllo di cui all'art. 2477 del codice civile è nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge. Esso può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da norme inderogabili di legge. Nel caso in cui, per volontà dei soci o per obbligo di legge, sia nominato un organo collegiale questo avrà la struttura prevista e disciplinata per le società per azioni dall'art. 2397 codice civile. In ogni caso è fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

17.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla *società* e sul suo concreto funzionamento.

17.3 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

17.4 L'*assemblea*, all'atto della nomina del componente o dei componenti dell'organo di controllo, ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.18 Revisione Legale

18.1 Qualora la *Società* non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

18.2 Nei casi obbligatori previsti dalla legge la revisione legale dei conti sulla *società* è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.3 Il conferimento dell'incarico di revisione è deliberato dall'*Assemblea* dei soci. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo.

18.4 L'*Assemblea*, all'atto della nomina del revisore o della società di revisione, ne determina la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.19 Esercizi sociali e Bilancio

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio.

19.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la *società* sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della *Società*; in questi ultimi casi peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art.20 Utili

20.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la misura prevista dall'articolo 2430 c.c., fatta salva l'applicazione della disciplina di cui al comma 4 dell'art.2463 c.c. in caso di capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- il rimanente, previa decisione dei soci, ai titolari delle quote sociali in proporzione, salva peraltro diversa destinazione decisa dai soci stessi.

20.2 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della *Società*.

TITOLO V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 21 Scioglimento e liquidazione

21.1 Lo scioglimento anticipato volontario della *società* è deliberato dall'*assemblea* dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

21.2 Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente statuto, allo scioglimento della *Società*, l'*Assemblea*, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i relativi poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

21.3 La *Società* può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'*Assemblea* presa con le maggioranze richieste per la modifica del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Si applica in tal caso l'art. 2487 ter c.c.

21.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art.22 Clausola Arbitrale

22.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la *Società* che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, nella cui circoscrizione la società ha sede.

22.2 La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra la *Società* da una parte, e amministratori, rappresentanti, liquidatori e membri dell'organo di controllo dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla *Società*, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

22.3 Le controversie di cui al paragrafo 22.1 che precede dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, competente territorialmente con riferimento alla sede della *società*, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

22.4 Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

22.5 L'obbligo del preventivo tentativo di mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita

altera parte.

22.6 Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della mediazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un di un arbitro unico nominato ai sensi del paragrafo 22.1 che precede.

22.7. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

22.8 Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

22.9 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

22.10 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

22.11 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art.23 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

F.ti: GIANLUCA BARTOLOMEI - ALESSIA GABRIELLI - GABRIELLI ROBERTO - CLAUDIO BARTOLOMEI - PASCUCCI PAOLO - ELISA BARTOLOMEI - LUCIANA CIPOLLONI - FABIANA GABRIELLI - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio